

# **ALLEGATO A**

## **LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

### **INDICE**

- 1. Finalità e definizioni**
- 2. Ambiti territoriali di applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza**
- 3. Piani, progetti e attività da sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza**
- 4. Piani, progetti e attività esclusi dalla procedura di Valutazione di Incidenza**
- 5. Autorità competente**
- 6. Gli elaborati da predisporre**
  - 6.1 Premesse**
  - 6.2 Gli elaborati di progetto per interventi/attività**
  - 6.3 Gli elaborati per i piani**
  - 6.4 Gli elaborati per lo Studio di Valutazione di Incidenza**
    - 6.4.1 Le fonti prescrittive e documentali**
    - 6.4.2 Contenuti dello Studio di Valutazione di Incidenza**
    - 6.4.3 Componente naturalistica: Caratteristiche del sito di intervento**
    - 6.4.4. Identificazione e valutazione dei principali effetti sul sito Natura 2000**
    - 6.4.5. Valutazione delle incidenze**
    - 6.4.6. Dichiarazione di Valutazione d'Incidenza**
- 7. Modalità di attivazione delle procedure**
- 8. Parere di Valutazione di incidenza**

## 1. Finalità e definizioni

Le presenti linee guida definiscono i contenuti degli elaborati progettuali e dello studio di Valutazione d'Incidenza necessari per l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (*Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE 'Habitat' del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*) e successive modifiche, che riguardano piani, progetti e attività che possano avere incidenze sui siti della rete europea Natura 2000, individuati nella Regione Lazio in attuazione della Direttiva 92/43/CEE 'Habitat' del Consiglio del 21 maggio 1992 *relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche* (di seguito Direttiva 92/43/CEE), e della Direttiva 79/409/CEE 'Uccelli' del Consiglio del 2 aprile 1979, *concernente la conservazione degli uccelli selvatici* (di seguito Direttiva 79/409/CEE).

Ai fini delle presenti linee guida si fa riferimento alle definizioni:

- di cui all'art. 1 della Direttiva 92/43/CEE e all'articolo 2 del D.P.R. 357/1997;
- di cui al punto 4 del documento *“La gestione dei siti della rete natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE”* – Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2000.

Per quanto attiene la definizione di “attività”, non riscontrabile nei documenti sopra citati ma che afferisce al concetto di “perturbazione” richiamato all'art. 6, comma 2 della Direttiva 92/43/CE “Habitat”, si intende qualsiasi iniziativa, pubblica o privata, a carattere anche temporaneo, che comporti o meno la realizzazione di manufatti mobili o fissi (per esempio manifestazioni sportive, culturali, musicali, ecc), al di fuori dei centri abitati.

La valutazione di incidenza è la procedura tecnico amministrativa a carattere preventivo finalizzata alla individuazione, verifica e valutazione degli effetti che piani, progetti e attività possono avere sullo stato di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, elencati negli allegati A, B, D ed E al D.P.R. 357/1997 nonché nell'allegato I alla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, presenti nei siti facenti parte della Rete Natura 2000 della Regione Lazio.

## 2. Ambiti territoriali di applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza

La procedura di Valutazione di incidenza deve essere attuata in riferimento a piani, progetti e attività che possono avere incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione Lazio, e cioè:

- a) i proposti siti di Importanza Comunitaria (pSIC) trasmessi alla la Commissione Europea;
- b) i siti di Importanza Comunitaria (SIC) selezionati dalla Commissione Europea;
- c) le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) designate ai sensi della normativa vigente;
- d) le Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.

Nel caso di piani, progetti o attività di cui si prevede la realizzazione/svolgimento all'esterno dei siti della Rete Natura 2000, così come specificato al punto 3.2 del documento *“La gestione dei siti della rete natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE”* – Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2000, il criterio per decidere sulla necessità o

meno dell'attivazione della procedura è la possibile sussistenza di incidenze significative sullo stato di conservazione di habitat e specie per i quali i siti sono stati identificati.

In tale ipotesi la necessità di attivare la procedura di valutazione di incidenza può essere verificata con l'Autorità competente di cui al successivo articolo 7 attraverso specifici incontri o la formulazione di quesiti da parte dei proponenti, producendo, allo scopo, idonea e significativa documentazione dalla quale sia desumibile la possibilità di incidenza del Piano, intervento, attività.

### 3. Piani, progetti e attività da sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza

Sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza:

- qualsiasi piano territoriale, urbanistico e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori, i piani di gestione e assestamento forestale e le loro varianti. Gli atti di pianificazione sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alla Regione;
- qualsiasi progetto, non direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito.
- le attività pubbliche o private, anche a carattere temporaneo, che prevedano l'afflusso di partecipanti e pubblico, al di fuori dei centri abitati.

### 4. Piani, progetti e attività esclusi dalla procedura di Valutazione di Incidenza

Sono esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza:

- i piani di gestione dei siti Natura 2000;
- gli interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, a condizione che una qualsiasi fase degli interventi medesimi (per es. fase di cantiere) non comporti incidenze su specie ed habitat. Allo scopo, si rimanda a quanto specificato al punto 4.3.3 del documento "*La gestione dei siti della rete natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE*" – Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2000.
- gli interventi identificati dalla DGR del 4 agosto 2006, n. 534, "*Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di incidenza*", pubblicata sul BURL 10 ottobre 2006, n. 28, Parte prima, e in eventuali successive specifiche deliberazioni di Giunta regionale.
- gli interventi identificati all'art. 53 del R.R. n. 7/2005.

### 5. Autorità competente

Il parere di valutazione di incidenza di piani, interventi ed attività è espresso ~~di norma~~ dalla apposita struttura regionale competente in materia di Valutazione di Incidenza.

Nel caso di progetti sottoposti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica (articolo 5, comma 4, del D.P.R. 357/1997 e art. 10, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) l'Autorità competente in materia di VIA/VAS acquisisce, preventivamente all'adozione del provvedimento di finale, il parere di Valutazione di Incidenza, sotto forma di relazione tecnica.

Nel caso di piani o di interventi che interessano siti della Rete Natura 2000 ricadenti interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, la valutazione di incidenza è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

## 6. Elaborati tecnici e studio di valutazione di incidenza

### 6.1 Premesse

Ai fini della definizione delle presente paragrafo si è tenuto conto:

- degli indirizzi contenuti nell'Allegato G al DPR 357/1997.
- Del documento *“La gestione dei siti della rete natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE”* – Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2000;
- Del documento *“Interpretation Manual of European Union Habitats – European Commission DG Environment (Nature and Biodiversity) EUR 27 July 2007*
- Del *“Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva “Habitat” (92/43/CEE). “Chiarificazione dei concetti di: soluzioni alternative, motivi Imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, Coerenza globale, parere della commissione”*. Gennaio 2007
- Della Guida metodologica *“Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”* redatto dalla Oxford Brookes University (Commissione Europea nel 2002)<sup>1</sup>

Tali documenti forniscono indicazioni fondamentali per i proponenti di piani, progetti e attività, che dovranno elaborare lo Studio di Valutazione di Incidenza.

Gli elaborati tecnici, necessari per l'effettuazione della procedura di Valutazione d'Incidenza, da presentarsi da parte del proponente, sono costituiti da:

1. elaborati di piano/progetto/attività (vedi successivi punti 7.2 e 7.3);
2. Studio di Valutazione di Incidenza (vedi successivo punto 7.4).

I suddetti elaborati, sebbene si tratti di documenti tra loro disgiunti, devono assicurare la necessaria coerenza ed integrazione. Infatti, gli elaborati progettuali sono finalizzati alla completa descrizione e

---

<sup>1</sup> Il documento è disponibile anche in una traduzione italiana, non ufficiale, a cura dell'Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell'ambiente Servizio VIA - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, *“Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE”*.

trattazione del piano, del progetto o attività che viene proposto, in modo da consentire la predisposizione di un idoneo studio di Valutazione d'Incidenza.

E' importante a tal fine evidenziare l'opportunità che il progettista, assieme al responsabile della redazione dello Studio di Valutazione di Incidenza ed a partire dalle prime fasi di elaborazione progettuale, considerino, sulla base del Principio di precauzione su cui si fonda la politica ambientale europea, tutte le possibili incidenze:

- garantendo, laddove possibile, l'assenza di incidenze significative sullo stato di conservazione di habitat e specie per i quali il sito è stato identificato tramite l'adozione di scelte progettuali connotate da un alto livello di cautela,
- individuando soluzioni alternative al piano/progetto/attività proposti, nell'ipotesi che gli stessi comportino effetti negativi o incerti sull'integrità del Sito (cfr. punto 1.2 del Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE)..

In particolare si sottolinea che, nell'ambito delle complessità naturalistiche ed ambientali insite nella rete Europea Natura 2000, lo Studio di Valutazione d'Incidenza, prescritto dall'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/1997, è un elaborato tecnico dai contenuti altamente specialistici in materia di flora, vegetazione e fauna selvatica, nonché di valenze e connessioni ecologiche.

Ciò presuppone che le figure professionali incaricate della predisposizione di detto studio devono assicurare requisiti, titoli. In assenza di una specifica disciplina sulla materia, sia statale che regionale, i professionisti incaricati della predisposizione di detto studio devono possedere specifiche competenze, intese come quelle individuate dai rispettivi ordini professionali, ovvero intese come percorso formativo curriculare universitario in materia di flora, vegetazione e fauna selvatica, nonché di valenze e connessioni ecologiche.

Lo Studio di Valutazione d'Incidenza deve essere, pertanto, redatto da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, tenendo conto degli habitat e delle specie per i quali il sito è stato identificato. Infatti l'estensore dello studio di valutazione di incidenza deve essere in grado di esporre in modo adeguato le argomentazioni necessarie, dimostrando di conoscere le componenti ambientali oggetto di tutela, le caratteristiche del sito, con riferimento ai contenuti della scheda Natura 2000 e di poter valutare gli eventuali disturbi o danneggiamenti che il piano, progetto o attività possono determinare, anche in riferimento a quegli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche così come riportato dall'art. 10 della Direttiva 92/43/CEE.

Quando necessario, lo studio dovrà essere redatto da un gruppo pluridisciplinare che coinvolga figure con competenza ed esperienza specifica e documentata nelle diverse specializzazioni in campo biologico, naturalistico, ambientale.

## 6.2 Elaborati tecnici per progetti e/o attività

Gli elaborati tecnici che vengono presentati devono includere:

1) una relazione tecnico-descrittiva che illustri dettagliatamente gli elementi, tra quelli di seguito riportati, ritenuti pertinenti in relazione alla tipologia di progetto/attività:

- localizzazione territoriale degli interventi previsti dal progetto/attività, il riferimento rispetto ai siti Natura 2000 interessati (mediante cartografia di dettaglio) con indicazione delle coordinate

geografiche che individuano il punto (se trattasi di intervento puntuale) o serie di punti che delimitano il poligono interessato (se l'intervento interessa un'area): il sistema geografico di riferimento deve essere specificato (coordinate geografiche LAT/LON, Gauss-Boaga, UTM 33-ED50, WGS 84-fuso 33), ma preferibilmente si raccomanda l'uso del sistema WGS 84-fuso 33;

- dichiarazione del progettista attestante la destinazione urbanistica del sito d'intervento e le relative N.T.A.(riferite anche ad ambiti comunali diversi laddove l'intervento sia sovracomunale) nonché il rispetto delle norme nazionali e regionali in materia urbanistica;
- dimensioni, l'entità, la superficie e/o i volumi occupati, riferiti sia al progetto in fase di esercizio, sia alla fase di cantiere con le opere connesse, come ad esempio i movimenti terra, i mezzi utilizzati con la quantificazione del loro utilizzo, la viabilità e piste temporanee, gli spazi di manovra e deposito materiali, ecc., indicando per la viabilità e gli spazi di cantiere la loro eventuale preesistenza ed il loro stato di manutenzione, ovvero il tracciato e le caratteristiche se si tratta di nuove opere;
- quantificazione delle risorse naturali utilizzate, quando la risorsa è l'oggetto dell'attuazione dell'intervento (per es. emungimento di acqua per irrigazione, materiale legnoso ritraibile da un taglio, ecc.), con indicazione della quantità delle stesse risorse che resterà disponibile dopo l'intervento.
- identificazione e quantificazione delle emissioni sonore e di sostanze nell'aria, nell'acqua e nel suolo, produzione di rifiuti ed altri materiali di risulta e loro modalità di smaltimento e/o attenuazione;
- durata, periodo e modalità di svolgimento delle singole fasi di realizzazione del progetto/attività, tenendo conto delle fasi di cantiere, realizzazione, esercizio ed eventuale smantellamento, producendo, ove possibile, uno specifico cronoprogramma;
- ogni altra informazione ritenuta utile alla migliore comprensione dell'intervento e del contesto in cui si colloca.

2) elaborati grafici relativi a:

- cartografia con l'ubicazione dell'intervento in area vasta (scala 1:25.000 o minore, se necessario) ed in area ristretta (scala 1:10.000 [sempre] o maggiore, se necessario); sulla medesima cartografia devono essere riportati i perimetri dei SIC/ZSC e delle ZPS con eventuale campitura riferita all'interno del SIC/ZSC e delle ZPS. Dette cartografie devono essere sempre accompagnate da adeguata scala di riferimento e legenda ove siano rappresentati tutti i tematismi riportati sulle cartografie medesime;
- altre carte tematiche ritenute utili (carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, ecc.) in adeguata scala;
- tutti gli elaborati grafici prescritti per i diversi tipi di interventi (piante, prospetti, sezioni, ecc.).

3) documentazione fotografica a colori riportante la data della ripresa e l'identificazione su cartografia delle foto, dei relativi con visuali e didascalie, attinenti l'area d'intervento.

## 6.3 Elaborati per i piani

Gli elaborati di piano che vengono presentati devono includere quelli specifici previsti dalle normative vigenti per le diverse tipologie di piano, e devono essere integrati, ove non previsto, dalle seguenti informazioni ed elaborati:

1) una relazione generale tecnico-descrittiva che illustri dettagliatamente gli elementi, tra quelli di seguito riportati, ritenuti pertinenti in relazione alla tipologia di Piano:

- localizzazione territoriale del Piano, il riferimento rispetto ai siti Natura 2000 interessati (mediante cartografia di dettaglio) con indicazione delle coordinate geografiche che individuano il poligono interessato; il sistema geografico di riferimento deve essere specificato (coordinate geografiche LAT/LON, Gauss-Boaga, UTM 33-ED50, WGS 84-fuso 33), ma preferibilmente si raccomanda l'uso del sistema WGS 84-fuso 33;
- localizzazione delle destinazioni o azioni previste dal piano, rispetto ai siti Natura 2000 interessati;
- quantificazione delle risorse naturali utilizzate, quando la risorsa è l'oggetto dell'attuazione del Piano (per es. gestione della risorsa idrica, gestione forestale, ecc.);
- durata, periodo e modalità di attuazione del piano producendo, ove la tipologia di Piano lo preveda, uno specifico cronoprogramma;
- ogni altra informazione ritenuta utile alla migliore comprensione dell'intervento e del contesto in cui si colloca.

2) elaborati grafici relativi a:

- cartografia generale di piano con sovrapposti i perimetri dei SIC/ZSC e delle ZPS con campitura riferita all'interno del SIC/ZSC e delle ZPS. Dette cartografie devono essere sempre realizzate in scala adeguata e accompagnate da legende ove siano riportati tutti i tematismi rappresentati sulle cartografie medesime;
- cartografie di maggior dettaglio relative a previsioni di piano che interessano direttamente i siti Natura 2000;
- altre carte tematiche ritenute utili (carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, ecc.) in adeguata scala, non previste tra gli elaborati tipici del piano.

## 6.4 Studio di Valutazione di Incidenza

La documentazione necessaria e il livello di approfondimento delle analisi dovranno essere quelle più opportune in funzione delle tipologie di piano, progetto o attività.

### 6.4.1 Fonti prescrittive e documentali

Oltre la Direttiva 92/43/CEE e il D.P.R. 357/1997, i principali documenti cui si deve sempre fare riferimento, da riportare in appendice allo Studio, sono i seguenti:

- Scheda Natura 2000 aggiornata del sito e relativa cartografia;
- Misure di conservazione dei siti Natura 2000 generali e specifiche;
- Eventuali Piani di Gestione di Siti Natura 2000 adottati dalla Regione;
- Eventuali studi specifici o risultati di attività di monitoraggio;
- Bibliografia scientifica di settore;
- Interpretation manual of European Union habitats EUR 27, July 2007 – European Commission DG Environment.
- La gestione dei siti della rete natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE" – Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2000;
- Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE). "Chiarificazione dei concetti di: *soluzioni alternative, motivi Imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, Coerenza globale, parere della commissione*". Gennaio 2007

- "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE" - Commissione europea DG Ambiente, Novembre 2001;
- "Manuale per la gestione dei siti Natura 2000", elaborato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del progetto LIFE Natura LIFE99/NAT/IT/006279;
- Documentazione<sup>2</sup> e pubblicazioni regionali sui siti Natura 2000 disponibili presso le strutture regionali.
- Le "Note esplicative del formulario standard Natura 2000".

#### 6.4.2 Contenuti dello Studio di Valutazione di Incidenza

Lo Studio di Valutazione di Incidenza deve essere redatto per i piani, progetti o attività sotto forma di Relazione documentata che descriva in maniera dettagliata:

1. gli elementi della componente naturalistica esistente sull'area di intervento al momento della progettazione, facendo riferimento alla Scheda formulario Natura 2000 di cui al successivo punto 7.4.3;
2. Individuazione e valutazione degli effetti sul Sito Natura 2000, misure di mitigazione, eventuali soluzioni progettuali alternative di cui al successivo punto 7.4.6.

#### 6.4.3 Componente naturalistica: Caratteristiche del sito di intervento

- Descrizione generale del contesto ambientale in cui si colloca il piano/progetto/attività con indicazione degli eventuali elementi naturali e/o antropici salienti, anche se non strettamente riconducibili agli habitat di Direttiva (ad esempio presenza di siepi, alberi isolati, cespuglieti, muri a secco, edifici diroccati, attività agro-zootecniche in atto, pozze permanenti e corsi d'acqua, pareti rocciose, scarpata sabbiosa, , ecc.), e sintetica descrizione degli eventuali principali fattori di degrado o alterazione del medesimo contesto ambientale;
- Descrizione delle componenti naturalistiche d'interesse comunitario cioè habitat, specie e habitat di specie, così come individuati nella Scheda formulario Natura 2000 del Sito, esistenti sull'area di intervento e nell'area immediatamente circostante, al momento della progettazione.

Per la descrizione delle componenti naturalistiche, sulla base della consultazione della specifica bibliografia di settore e di specifici rilievi di campagna, devono essere fornite informazioni attenendosi ai seguenti punti, distinti in *obbligatorie* o *facoltative*:

##### **Specie floristiche e faunistiche**

1. Individuazione delle stazioni (siti o aree circoscritte, con particolare riferimento a quelli riproduttivi, di svernamento, trofici e di collegamento) di presenza delle specie di interesse comunitario o prioritarie ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE individuate dalla scheda Natura 2000 del Sito o degli habitat di specie potenzialmente idonei ad ospitarle e loro descrizione (*obbligatorie*);

---

<sup>2</sup> Le schede descrittive dei siti e la cartografia sono depositati, sia in formato digitale che su supporto cartaceo, su base CTR, presso l'Assessorato all'Ambiente, Dipartimento territorio, Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, presso la struttura competente in Natura 2000 e sono disponibili per l'estrazione di copie.

Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili presso l'Agenzia Regionale per i Parchi (ARP), il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Protezione della Natura.

2. Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:25.000-1:5.000, ma preferibilmente 1:10.000) delle stazioni di presenza delle specie di interesse comunitario/prioritarie ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 93/43/CEE o degli habitat faunistici potenzialmente idonei, con particolare riferimento a quelli riproduttivi, di svernamento, trofici ed ai corridoi di collegamento (*obbligatorio*);
3. Individuazione delle stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (sezione 3.3 della scheda Natura 2000) o in liste rosse internazionali, nazionali o regionali (*facoltativo*);
4. Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:25.000-1:5.000, ma preferibilmente 1:10.000) delle stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (punto 3.3 della scheda Natura 2000) o in liste rosse internazionali, nazionali o regionali (*facoltativo*);

#### **Habitat sensu direttiva 92/43/CEE**

1. Individuazione e descrizione degli habitat di interesse comunitario o prioritari ai sensi della direttiva 93/43/CEE, allegato I, segnalati nella scheda Natura 2000 del sito e presenti nell'area di intervento; (*obbligatorio*)
2. Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:25.000-1:5.000, ma preferibilmente 1:10.000) degli habitat di interesse comunitario prioritari e non, presenti nell'area di intervento; (*obbligatorio*)
3. descrizione di ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse segnalati da enti o associazione scientifiche o individuati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti nell'area di intervento (*facoltativo*);
4. cartografia della vegetazione in scala adeguata (compresa tra 1:25.000-1:5.000, ma preferibilmente 1:10.000) di ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse individuati da enti o associazione scientifiche o individuati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti nell'area di intervento (*facoltativo*).

I rilievi di campagna relativi alle specie faunistiche e floristiche devono essere realizzati in periodi congruenti rispetto alla ecologia delle singole specie.

Di seguito si riporta un calendario giudicato idoneo per la realizzazione dei rilievi di campagna relativi alla verifica della presenza e dello stato di conservazione di determinati habitat di interesse comunitario:

Dal 15 maggio al 15 luglio per i seguenti habitat

9210\*, 4060, 8120, 6230\*, 6170, 9180\*, 6430, 8210, 8160\*, 7220\*, 8240\*, 6210(\*), 3260, 3150, 3280, 3130, 91E0\*, 92AO, 1410

Dal 1 aprile al 30 maggio per gli habitat

6220\*, 9340, 9280, 6110\*, 5330, 9260, 9160, 9330, 3170\*

Dal 15 agosto al 1 ottobre per gli habitat

1420, 1150\*, 1310, 2190

Dal 1 giugno al 30 settembre per gli habitat

2120, 5210, 2210 e altre vegetazioni alofile

#### 6.4.4 Identificazione e descrizione delle incidenze sul sito Natura 2000:

##### A) Identificazione

La sussistenza delle incidenze dell'intervento deve essere verificata e descritta in relazione agli elementi della componente naturalistica esistente sull'area di intervento di cui al precedente punto 7.4.3 secondo quanto di seguito indicato:

- L'intervento interessa habitat di interesse comunitario la cui conservazione è considerata prioritaria (habitat asteriscati negli allegati della Direttiva Habitat 92/43/CEE). Quali e per quanta superficie.  
.....

- L'intervento interessa habitat di interesse comunitario non prioritari. Quali e per quanta superficie.  
.....

- L'intervento interessa o può interessare specie di interesse comunitario e/o il loro habitat di specie, la cui conservazione è considerata prioritaria (specie asteriscate negli allegati della Direttiva Habitat 92/43/CEE). Quali specie, quantificazione delle popolazioni (individui, coppie, ecc.), per quanta superficie del loro habitat.  
.....

- L'intervento interessa o può interessare specie e/o il loro habitat di specie, di interesse comunitario non prioritarie. Quali specie, quantificazione delle popolazioni (individui, coppie, ecc.), per quanta superficie del loro habitat.  
.....

- In che modo l'intervento incide sull'habitat /specie/ habitat di specie (indicare e descrivere)
  - La superficie di habitat interessata dall'intervento viene persa definitivamente
  - La superficie di habitat di specie interessata dall'intervento viene persa definitivamente
  - La superficie di habitat o di habitat di specie interessata dall'intervento non viene persa definitivamente ma frammentata
  - L'intervento interessa direttamente un sito riproduttivo, di sosta, alimentazione, rifugio, ecc.
  - L'intervento produce perturbazioni su una o più specie in una o più fasi del proprio ciclo biologico, su uno o più habitat/habitat di specie
- Altri cambiamenti negli elementi morfologici e ambientali del sito (es. siepi, alberi isolati, cespuglieti, muri a secco, edifici diroccati, attività agro-zootecniche in atto, pozze permanenti e corsi d'acqua, pareti rocciose, scarpata sabbiosa, , ecc.).

##### B) Descrizione analitica delle incidenze, utilizzando i seguenti indicatori

Devono essere descritte le incidenze riferite al sito d'intervento in relazione ai singoli elementi ambientali significativi del Sito Natura 2000, tenendo conto dei seguenti parametri

##### 1. Perdita di superficie di habitat/habitat di specie per effetti

- Diretti
- Indiretti
- A breve termine
- A lungo termine

- Legati alla fase di:
- cantiere
- esercizio
- dismissione

2. Frammentazione di superficie di habitat/habitat di specie per effetti:

- Diretti
- Indiretti
- A breve termine
- A lungo termine
- Legati alla fase di:
- cantiere
- esercizio
- dismissione

3. Danneggiamento o perturbazione di specie per effetti:

- Diretti
- Indiretti
- A breve termine
- A lungo termine
- Legati alla fase di:
- cantiere
- esercizio
- dismissione

4. Altri cambiamenti negli elementi morfologici, ambientali e paesaggistici principali del sito per effetti:

- Diretti
- Indiretti
- A breve termine
- A lungo termine
- Legati alla fase di:
- cantiere
- esercizio
- dismissione

6.4.5. valutazione delle incidenze da parte del professionista incaricato dello Studio di Valutazione d'Incidenza

Devono essere valutate le incidenze (perdita di superficie di habitat, habitat di specie, frammentazione di superficie di habitat, habitat di specie, danneggiamento o perturbazione di specie) riferite al sito d'intervento in relazione ai singoli elementi ambientali individuate nella scheda Natura 2000 del SIC/ZPS/ZSC, utilizzando sinteticamente i diversi livelli di seguito elencati;

Valutazione dell'incidenza

- Nulla
- Bassa
- Media

- Alta

La valutazione sintetica deve essere accompagnata da una descrizione motivata che tenga conto anche delle modalità di espletamento delle incidenze per effetti diretti, indiretti, a breve/lungo termine, alla fase di cantiere/funzionamento/dismissione, già richiamati al precedente punto 7.4.4.

#### Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione

Il proponente, effettuata la valutazione delle incidenze come descritta al precedente punto, può prendere in considerazione l'individuazione di misure di mitigazione "intese a ridurre al minimo o addirittura ad eliminare l'impatto negativo di un piano, progetto o attività durante o dopo la sua realizzazione". Pertanto, in questa ipotesi, è necessario:

- Elencare le misure di mitigazione;
- Descrivere come le misure di mitigazione eliminano o riducono gli effetti negativi sul sito;
- Per ogni misura individuata e descritta:
  - comprovare il modo in cui sarà garantita e attuata ed i relativi responsabili;
  - comprovare il grado di possibilità di riuscita;
  - fornire un calendario con l'indicazione dei tempi di attuazione delle misure (durata, periodo solare, periodo rispetto al calendario del Piano/progetto);
  - Individuare le eventuali modalità di monitoraggio e le iniziative da intraprendere nel caso in cui le misure non dovessero dare l'esito atteso.

Una volta valutato l'effetto delle misure di mitigazione sull'incidenza del piano/progetto/attività, deve essere effettuata nuovamente la valutazione delle incidenze tenendo conto dell'applicazione di dette misure di mitigazione, ed espressa una valutazione complessiva utilizzando sinteticamente i diversi livelli di seguito elencati:

#### Valutazione dell'incidenza con misure di mitigazione

- Nulla
- Bassa
- Media
- Alta

La valutazione sintetica deve essere accompagnata da una descrizione motivata che tenga conto anche degli effetti derivanti dall'applicazione delle misure di mitigazione sopra richiamate.

#### Identificazione di soluzioni alternative

Come previsto nei documenti *La gestione dei siti della rete natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE* – Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2000 e *Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE)*. "Chiarificazione dei concetti di: soluzioni alternative, motivi Imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, Coerenza globale, parere della commissione". Gennaio 2007, tra le soluzioni alternative possono essere identificate quelle relative all'ubicazione o al tracciato, alle dimensioni o entità, ai metodi e modalità operative, alla tempistica e calendarizzazione.

Qualora, a seguito del processo di cui ai precedenti punti 7.4.4 e 7.4.5 e nonostante siano state considerate preliminarmente "soluzioni alternative" (cfr. precedente punto 7.4.1), sussistono effetti

negativi o incerti sull'integrità del Sito, si applica quanto disposto dai commi 9 e 10 dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i..

6.4.6 Dichiarazione di valutazione delle incidenze da parte del professionista incaricato dello Studio basata anche sulle misure di mitigazione e sulle soluzioni alternative, qualora individuate

.....  
.....

7. MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE

Ai fini della emanazione del parere di Valutazione di Incidenza da parte dell'Autorità competente, i proponenti di Piani, progetti ed attività, attivano la procedura di Valutazione di Incidenza presentando specifica istanza all'Autorità medesima.

E' comunque preferibile che l'istanza venga presentata dall'amministrazione competente al rilascio del provvedimento finale, per il tramite dello sportello unico laddove istituito ai sensi della normativa vigente.

L'istanza, prodotta in duplice copia (originale e copia fotostatica), deve essere redatta utilizzando il modello di cui all' Allegato B, contenente anche l'elenco degli elaborati, e firmata dal proponente.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- n. 2 copie degli elaborati progettuali relativi al Piano, progetto e attività, come indicati ai precedenti punti 7.2 e 7.3. Nel caso in cui il Piano, progetto ed attività ricada, anche parzialmente all'interno di un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, devono essere presentate n. 3 copie degli elaborati progettuali.
- n. 2 copie dello "Studio di Valutazione di Incidenza" predisposto secondo le indicazioni di cui al punto 7.4 delle presenti linee guida. Nel caso in cui il Piano, intervento ed attività ricada, anche parzialmente all'interno di un'area protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, devono essere presentate n. 3 copie dello Studio di Valutazione d'incidenza.
- n.1 copia su supporto informatico del progetto e dello Studio di Valutazione di Incidenza in formato WORD:

Tutti gli elaborati presentati congiuntamente all'istanza devono essere timbrati e firmati in originale, sottoscritti dal proponente e dal/ professionista/i incaricati, nonché da eventuali consulenti/collaboratori ciascuno per la sua specifica competenza.

Nel caso di progetto o piano sottoposti, sulla base della normativa vigente, a:

- procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale, ovvero a procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione Ambientale Strategica, si applica quanto indicato al precedente punto 5, specificando che le Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione, sono classificate Aree Naturali Protette come definite ed individuate dalla Deliberazione del Comitato per le Aree Naturali Protette 2 dicembre 1996 e dalla Deliberazione

della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, del 26 marzo 2008,

## **8. Parere di Valutazione di incidenza**

La procedura di Valutazione di incidenza si conclude con un parere motivato.

L'autorità competente, a seguito di istruttoria tecnica, può chiedere integrazioni una sola volta sul piano/progetto/attività.

Il parere positivo di Valutazione di Incidenza espresso dall'Autorità competente può comprendere:

- prescrizioni per la mitigazione delle incidenze da rispettare in fase di attuazione del piano/progetto/attività,
- prescrizioni per la predisposizione di piani di monitoraggio su specifici aspetti naturalistici interferiti dal piano/progetto/attività,
- richiesta di “verifica di ottemperanza” consistente nella predisposizione di documentazione integrativa da presentare all'Autorità competente preventivamente all'attuazione del piano/progetto/attività.

Il parere di Valutazione di Incidenza negativo preclude la realizzazione del piano, intervento o attività, salvo quanto previsto dall' art. 5, commi 9 e 10 del D.P.R. 357/1997 e quanto previsto dall'art. 14-quater della L. 241/1990 e s.m.i., se rilasciato in sede di Conferenza di servizi,.